

Le novità nel dlgs correttivo della riforma Cartabia: più notifiche via Pec e rito semplificato

# Il processo civile aggiusta il tiro Limiti alla trattazione scritta

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

**P**aletti alla trattazione scritta al posto dell'udienza. Ridisegnate le verifiche preliminari nel giudizio primo grado, contro le false partenze nella fase introduttiva. Aumenta il ricorso alle notifiche via Pec, con modifiche all'iter affidato all'ufficiale giudiziario e alle modalità per la parte costituita personalmente. Esteso l'impiego del rito di cognizione semplificato per ridurre i tempi del processo.

È il decreto legislativo correttivo alla riforma Cartabia del processo civile, pietra miliare del Pnrr, approvato definitivamente martedì 29 ottobre in Consiglio dei ministri, che punta a rendere «più fluidi alcuni snodi» e a «chiarire punti controversi» emersi dalle prime applicazioni: il provvedimento doveva essere adottato entro venerdì primo novembre in base alla legge delega del 26/11/2021, n. 206 e nelle scorse settimane ha ricevuto un nuovo parere favorevole dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato (a Palazzo Madama con osservazioni); l'iter era iniziato il 15 febbraio scorso con il via libera in via preliminare da Palazzo Chigi.

**L'oralità e il rito cartolare.** L'udienza al posto del rito cartolare è obbligatoria quando l'effettiva interlocuzione tra le parti, e fra loro e il giudice, risulta necessaria alla formazione del libero convincimento del magistrato, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure a definire la lite per via conciliativa (il tutto specie quando c'è una previsione di legge ad hoc).

Il giudice, d'altronde, può disporre in ogni momento la presenza personale delle parti e l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma con la previsione esplicita della sostituzione con la trattazione scritta, che torna utile quando sono le parti che non hanno interesse a illustrare oralmente le questioni controverse. Ma è sufficiente l'opposizione anche di una sola parte affinché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza.

In tema di regolamento di competenza, poi, sale a 40 giorni il termine per le repliche, che deve essere più ampio di quello di venti giorni dall'ultima notificazione previsto per il deposito dell'istanza e dei documenti: la cancelleria, infatti, deve poter for-

## Le novità nei procedimenti

- Prevista l'udienza e non la trattazione scritta quando serve alla formazione del libero convincimento del giudice, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure a definire la lite per via conciliativa
- Verifiche preliminari riscritte per chiarire gli adempimenti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, in modo da evitare di ritornare indietro
- Favorito e ampliato l'impiego del rito di cognizione semplificato
- Estesa ai procedimenti pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate
- Aumentano le notifiche via Pec, con modifiche all'iter affidato all'ufficiale giudiziario e alle modalità da adottare nei confronti della parte costituita personalmente
- La citazione del teste può essere effettuata anche via Pec all'indirizzo che risulta da pubblici elenchi
- In Cassazione non serve una nuova procura speciale al difensore che richiede la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso

mare il fascicolo telematico.

Nel procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale il vero «tormentone» delle verifiche preliminari deve essere coordinato con la manifestazione della volontà del convenuto di proseguire il giudizio in caso di contumacia dell'attore: la richiesta va contenuta nella comparsa di risposta, in modo che diversamente la causa può essere cancellata dal ruolo già con il decreto sulle verifiche preliminari previsto dall'articolo 171-bis Cpc, con cui deve anche essere dichiarata la contumacia.

**Il controllo sulla regolarità del contraddittorio.** L'articolo 171-bis Cpc è riscritto per superare alcuni inconvenienti riscontrati nella prassi giudiziaria. Il giudice compie d'ufficio le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. E se rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione, ritenendo necessario chiedere integrazioni, differisce l'udienza di prima comparizione in modo da concedere alle parti il tempo necessario per provvedere agli adempimenti. All'esito dei controlli, se il contraddittorio fra le parti risulta instaurato in modo regolare e non servono provvedimenti integrativi, il giudice conferma la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione o la rinvia per un massimo di quarantacinque giorni, av-

viando così la fase di trattazione preliminare del processo.

Insomma: si torna in parte alla scansione ante riforma Cartabia secondo cui il giudice prima accerta la regolare instaurazione del contraddittorio e solo una volta che la verifica è completata con esito positivo sottopone alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.

Quando la controversia appare di pronta soluzione, il giudice può disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all'articolo 171-ter Cpc. Risulta estesa ai procedimenti pendenti la possibilità di emettere ordinanza anticipatoria di accoglimento delle domande manifestamente fondate di cui all'articolo 183-ter Cpc.

Con il processo telematico non serve più redigere e depositare l'iscrizione a ruolo.

La citazione del teste può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che risulta da pubblici elenchi: il difensore che ha citato il testimone deve depositare nel fascicolo informatico la copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna della Pec. È soppresso l'uso del fax, che ormai risulta obsoleto: è escluso che il difensore possa indicare il suo numero di fax fra gli atti di parte.

**La modalità di esperimento dei rimedi.** L'impu-

gnazione della sentenza non può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte deceduta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale speciale del de cuius: i familiari non hanno facoltà di accedere alla casella e dunque di conoscere il contenuto dell'atto notificato.

In tema di minori, l'opposizione contro l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e nelle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale va proposta entro dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza (oppure dalla comunicazione dell'atto, se anteriore), analogamente a quanto previsto per il reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti. E sempre in tema di famiglia il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio anche nelle cause in cui si devono adottare provvedimenti relativi ai figli minori.

In Cassazione non serve una nuova procura speciale al difensore che richiede la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso. Si elimina la firma dell'estensore non soltanto per le ordinanze e i decreti emessi dalla Suprema corte ma anche per gli analoghi provvedimenti dei giudici di merito.

**Le notifiche per posta elettronica certificata.** Novità anche nella disciplina

delle notifiche eseguite per posta elettronica certificata dall'ufficiale giudiziario. Il funzionario pubblico può trasmettere il duplicato informatico dell'atto, oltre che la copia informatica sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec del destinatario, che risulta da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Per analogia a quanto avviene quando si prosegue con la posta tradizionale, si scinde il perfezionamento dell'incidente: per il soggetto notificante avviene nel momento in cui il documento informatico è consegnato all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario scatta nel momento in cui il gestore della posta elettronica certificata rende disponibile l'atto nella casella dell'interessato.

Le conseguenze della notifica che non va a buon fine dipendono da chi ne porta la responsabilità: se la causa del fallimento è non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme «tradizionali», mentre l'atto sarà depositato in un'area web ad hoc nel portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia quando la casella Pec del destinatario è piena o comunque non attiva. Cambiano pure le notifiche e le comunicazioni da effettuare alla parte che si è costituita in giudizio personalmente: sono eseguite all'indirizzo Pec che risulta da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, così come le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano con il deposito oppure con notifica all'indirizzo di Pec che risulta da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.

**L'iter parlamentare.** Il Governo ha recepito le proposte delle commissioni Giustizia in tema di termini, verifiche preliminari, notifiche, esecuzione, vendite, minori, eredi, firme dei provvedimenti e giudizio di Cassazione: alla Camera, in particolare, hanno trovato ingresso 17 osservazioni su 31. Ma non alcune doglianze avanzate in audizione dagli organismi forensi: ad esempio abolire la sanzione tra 500 e 5 mila euro per l'abuso del processo da pagare a Cassa ammende o almeno limitarla ai casi disciplinati dal primo comma dell'articolo 96 Cpc in cui è prevista in modo esplicito la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.